

VISITE MEDICHE, TERAPIE E ESAMI DIAGNOSTICI

Le novità del nuovo CCNL

COSA PREVEDEVANO I VECCHI CONTRATTI?

Agenzie fiscali

art. 46, comma 2 - CCNL 28.5.2004

"A domanda del dipendente - per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati - [possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito]. Il dipendente, [in alternativa], può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientrano l'effettuazione di visite specialistiche o esami clinici, di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità".

[Nelle parentesi quadre i testi abrogati per effetto dell'art. 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008]

Ministeri

art. 18, comma 2 - CCNL 16.5.1995

"A domanda del dipendente - per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati - [possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito.] Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità".

[Nella parentesi quadra il testo abrogato per effetto dell'art. 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008]

Enti pubblici non economici

art. 19, comma 2 - CCNL 6.7.1995

"A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati".

COSA PREVEDE IL NUOVO CCNL?

Funzioni Centrali

art. 35, comma 1 - CCNL 12.2.2018

- 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.**
- 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.**
- 3. I permessi orari di cui al comma 1:**
 - a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
 - b) **non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico** accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- 4. Ai fini del computo del periodo di comporta, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.**
- 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.** In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
- 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.**



**E, INFINE, IL CCNL NON ABROGA
LE NORME DI LEGGE...**

**Testo unico sul Pubblico impiego
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
Art. 55 - septies - Controlli sulle assenze - comma 5 - ter**

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

**PER QUANTO CI RIGUARDA
LA SITUAZIONE È CHIARA:**

1. Con il nuovo CCNL le assenze per l’espletamento di visite, terapie o esami diagnostici da concessione del dirigente sono diventati un diritto soggettivo di ogni lavoratore.
2. Per questo nuovo diritto i lavoratori hanno a disposizione 18 ore in più a quelle che, eventualmente e secondo la discrezionalità del dirigente, potevano essere utilizzate e che andavano sotto il nome di permessi per motivi personali o familiari.
3. Se i permessi per visite, terapie o esami diagnostici sono utilizzati a ore possono ricomprendere ora anche i tempi di percorrenza da e per l’ufficio e non riducono il trattamento economico.
4. In presenza di un certificato o una attestazione di una struttura sanitaria continua a non essere impedita l’assenza per malattia.
5. Abbiamo firmato il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali con la responsabilità di migliorare le condizioni dei lavoratori e trasformare le concessioni in diritti veri.
6. Difenderemo quanto abbiamo sottoscritto il 12 febbraio 2018 sia nei confronti delle amministrazioni inadempienti sia di quanti per propaganda e interessi elettorali non hanno firmato un CCNL che (basta saper leggere) ha introdotto sicuri miglioramenti nei diritti di tutte e tutti.

**Il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali
è una svolta vera dopo anni di negazione di diritti.
Per questo va difeso e ulteriormente migliorato
già con il prossimo rinnovo 2019/2021.**

il 17•18•19 aprile vota Fp Cgil
Scegli chi dà forza ai tuoi diritti!

